

Ruolo Generale N. 31/2016



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

sez. III civile, composta dai sigg.ri Magistrati:

dott. Maria Silvana Fusillo	Presidente
dott. Marianna D'Avino	Consigliere rel./est.
dott. Francesco Notaro	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, proposta
con atto di appello, notificato in data 28.12.2015,

da

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], con cui elettivamente domicilia, come da procura alle
liti in calce all'atto di citazione in appello.

APPELLANTE

Contro

[REDACTED] in persona del legale
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Luca Parrella (C.F. n.



PRRLCS69D20F839Q), presso cui elettivamente domicilia come da procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione in appello.

APPELLATA

[REDACTED]

APPELLATA

Avente ad oggetto: l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli N. 7847/2015, pubblicata in data 26.05.2015.

All'udienza del 29.01.2020 le parti hanno concluso, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, come da verbale in atti.

RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO

§1-II giudizio di primo grado è stato introdotto con atto di citazione, notificato in data 30.07.2012, dalla [REDACTED] (di seguito anche solo P.M.P.) alla S.p.A. [REDACTED] per opporsi al decreto ingiuntivo con cui quest'ultima le aveva ingiunto il pagamento della somma di €. 141.618,99, quali *commissioni maturate sulle forniture effettuate dalla P.M.P. in favore dei clienti segnalati dalla [REDACTED] e/o in virtù delle "cessioni di contratto"*, di cui €. 118.705,96 era indicata dovuta quale sorta capitale, risultante dal mancato pagamento di otto fatture, tutte specificamente richiamate nel ricorso monitorio; €. 32.022,96 quale interessi ex D. L.vo n. 231/02, calcolati dalla data di scadenza di ogni singola fattura e sino al deposito del ricorso monitorio; detratto il controcredito di €. 7.537,76,



oltre interessi commerciali per €. 1.572,20, dalla data di scadenza di ogni fattura, riconosciuto dovuto alla debitrice ingiunta.

Ha allegato l'opponente: **1) la nullità nonché prescrizione** del credito ingiunto, essendo da qualificarsi il dedotto rapporto come di agenzia, di mediazione o di procacciamento d'affari, in ragione del concreto suo atteggiarsi e, segnatamente: -della pattuita remunerazione in percentuale su quanto fatturato nei confronti dei clienti segnalati dalla [REDACTED] S.p.A.; -del pagamento – sulla somma a tale titolo dovuta – degli oneri fiscali da parte della società opponente, quale sostituto di imposta della opposta; -del tenore delle circolari inviate alla [REDACTED] S.p.A. e agli altri agenti che promuovevano affari per suo conto, al fine di renderli edotti di quali fossero i prezzi, gli sconti e le altre condizioni di vendita, da applicare alla clientela procurata. **2)**

La nullità del decreto ingiuntivo opposto per “anatocismo” e per insussistenza del requisito dell'*esigibilità*, ai fini della decorrenza degli interessi moratori, atteso che la somma ingiunta dal tribunale era già comprensiva degli interessi commerciali, ma, ciò nondimeno, erano stati attribuiti con il provvedimento monitorio stesso ulteriori interessi sull'importo così determinato, da un data antecedente la domanda e sino all'effettivo soddisfo. **3)** La provvigione, secondo quanto indicato nei 21 contratti oggetto di cessione allegati dalla stessa opposta a fondamento del suo credito, avrebbe potuto essere pretesa dalla [REDACTED] solo al buon esito di ogni singola fornitura *ceduta*, “consegnata, fatturata e pagata”; per cui, la sola allegazione delle fatture emesse da essa opponente P.M.P. per il pagamento delle forniture effettuate nei confronti dei clienti cedutile non costituiva prova sufficiente del credito in via monitoria



azionato e soprattutto della sua esigibilità. **3.a)** Inoltre nessun collegamento era stato dimostrato tra le fatture azionate e i contratti ceduti, per altro nemmeno firmati tutti e 21 ma solo 6, con conseguente inopponibilità dei rimanenti 15.

4) In alcune delle fatture emesse dalla [REDACTED] per il pagamento delle contestate provvigioni, sotto la dicitura “agente”, invece che il nome della società istante era indicato “cliente diretto”, il che era chiaro indice dell’insussistenza del diritto alla provvigione e della circostanza che il cliente non era stato procurato da altri. Inoltre, per la maggior parte delle fatture allegate al ricorso monitorio il diritto alla provvigione non era stato riconosciuto alla creditrice opposta, in quanto i relativi importi erano stati corrisposti alla [REDACTED] s.r.l. di Napoli, quale agente, che aveva procurato quei clienti e le relative forniture.

In definitiva, la pretesa era da ritenersi infondata, per prescrizione del diritto a tutte le provvigioni maturate sino al giugno 2007 o sino al giugno 2011, a seconda della qualificazione del dedotto rapporto come agenzia o come intermediazione; i contratti di “cessione di credito” non erano stati sottoscritti tutti e 21 e i 6 sottoscritti non erano ricollegabili alle fatture emesse per il pagamento delle contestate provvigioni, non essendo stati provati né la pattuizione della loro entità e percentuale né che le forniture su cui erano state calcolate erano state procurate proprio dalla [REDACTED] e non da altri; quindi, l’opponente ha chiesto, in via preliminare, il rigetto dell’istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto oggetto di contestazione e la condanna dell’opposta all’immediato pagamento del controcredito da essa



opponente vantato, ai sensi deli artt. 186-bis e 186-ter c.p.c., per l'importo di €. 7.567,76, oltre interessi commerciali; nel merito, qualificato il rapporto come di agenzia o di procacciamento d'affari o di mediazione, respingersi ogni avversa richiesta, infondata sia nell'*an* che nel *quantum*; in subordine, determinarsi il credito dell'opposta nella misura ritenuta di giustizia, a seguito di istruttoria, compensandolo con il controcredito da essa opponente vantato, nella misura già innanzi indicata.

1.1-Si è costituita la società opposta e ha diffusamente avversato ogni dedotto di controparte, particolarmente evidenziando che il rapporto con la opponente si era svolto nel corso di un decennio senza particolari formalità, secondo il seguente schema: essa opposta riceveva un ordine per fornitura da un cliente e, laddove lo avesse ritenuto opportuno secondo le sue esigenze, lo *cedeva* alla P.M.P., mediante la trasmissione dell'ordine ricevuto, cui spesso nemmeno seguiva formale accettazione, ma direttamente l'esecuzione della fornitura stessa; dopo di che la relativa fattura, emessa dalla cessionaria, P.M.P., veniva inviata ad essa cedente, ██████████ S.p.A., perché calcolasse in ragione percentuale, nella misura nel contratto di cessione stesso concordato, la provvigione che le spettava. E per questo motivo che alcuni dei "contratti ceduti" allegati in atti non risultavano sottoscritti dalla opponente, perché la loro accettazione era avvenuta mediante l'esecuzione *diretta* della fornitura richiesta dal *cliente ceduto*. Inoltre, nessuna prescrizione era da ritenersi maturata, stante le richieste di pagamento, riscontrate dalla stessa opponente con le missive allegate in atti e, sostanzialmente, riconosciute con il prospetto riepilogativo, pure alla sua produzione allegato con il n. 19.



L'opposta ha poi illustrato il contenuto di ognuno dei contratti ceduti alla opponente e, per l'ipotesi in cui quest'ultima fosse riuscita a dimostrare che per alcune delle forniture effettuate grazie alla sua cessione di contratto, la relativa provvigione era stata pagata ad altri, ha chiesto che la P.M.P. fosse condannata a pagare la penale di €. 217.440,54, prevista all'art. 4 del contratto di cessione n. 19 del 06.06.2008, tra loro intercorso; quindi, l'opposta ha insistito per la concessione della provvisoria esecutorietà del provvedimento monitorio opposto, per il rigetto dell'opposizione e, in subordine, per la denegata ipotesi in cui la opponente fosse riuscita a dimostrare che le forniture effettuate in favore della G. [REDACTED] S.p.A. non erano state procurate da essa opposta, ma da terzi oppure promosse direttamente da [REDACTED] [REDACTED] accertarsi e dichiararsi che così quest'ultima aveva violato l'obbligo assunto all'art. 4 del già citato contratto di cessione, con conseguente suo diritto alla riscossione della penale pure innanzi indicata. Vinte le spese di lite, con condanna al risarcimento per la temerarietà della lite.

1.2-Il tribunale, a seguito di richiesta dell'opponente, ha autorizzato la chiamata in causa della [REDACTED] s.r.l., che si è costituita e ha evidenziato la totale infondatezza e contraddittorietà della difesa della opponente/chiamante in causa, che prima aveva affermato che le provvigioni richieste per la fornitura alla G. [REDACTED] S.p.A. spettavano ed erano state pagate alla I. [REDACTED] S.r.l., per aver procurato quest'ultima e non la M. [REDACTED] il cliente; salvo poi affermare che dette somme erano state attribuite alla medesima [REDACTED] s.r.l. su indicazione



della M████ S.p.A., che aveva rappresentato di volere in siffatto modo estinguere un suo debito.

1.3-Il primo giudice, all'esito del giudizio, disattese le richieste istruttorie formulate dalle parti in lite, ha deciso la causa con la sentenza qui impugnata, che ha rigettato l'opposizione, nonché tutte le altre domande con essa proposte; confermato il decreto opposto, dichiarato definitivamente esecutivo ai sensi dell'art.653 c.p.c.; condannato l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposta e della terza chiamata.

Ciò sulla scorta delle seguenti valutazioni: **A)** il dedotto rapporto era da qualificarsi come di cessione di contratto, non potendo ipotizzarsi né la mediazione, per la collaborazione stretta e continuativa che aveva legato le parti per un tempo più che considerevole; né la mediazione con mandato sottostante ex art. 1756 c.c., presupponendo questa “una relazione permanente (come quella intercorrente tra le parti in lite), tra il mediatore e i soggetti che egli ha cura di mettere in relazione per la conclusione di un determinato affare”; né il procacciamento d'affari, che presuppone l'occasionalità del rapporto; né il contratto di agenzia, con conseguente nullità dello stesso per la mancanza di iscrizione obbligatoria della M████ S.p.A. al relativo albo, emergendo, anzitutto, dal tenore letterale dei contratti allegati dalla opposta a suffragio delle sue pretese (conclusi tra il 2004 e il 2008, contraddistinti nella predetta produzione di parte con i nn. 1, 2, 13, 39), l'ipotizzabilità dello schema negoziale di cui all'art. 1406 c.c., la cui conclusione non richiede la forma scritta *ad substantiam*, sicché il consenso del contraente ceduto ben può essere reso per *facta concludentia*, mediante l'esecuzione della prestazione cui



è tenuto e il prezzo della cessione ben può essere stabilito in misura percentuale sull'imponibile della commessa ceduta (nel caso di specie, era stato convenuto in misura pari al 4%-5% sull'intero imponibile della fornitura oggetto di cessione).

Nel merito, l'eccezione di parte opponente di infondatezza della pretesa creditoria per mancata sottoscrizione dei contratti di cessione era, dunque, da considerarsi infondata, per quanto già esposto circa la possibilità di esecuzione diretta del contratto anche senza sua accettazione formale e soprattutto per non essere necessaria la forma scritta del relativo accordo.

B) Anche l'eccezione di nullità per anatocismo dell'opposto decreto era da considerarsi infondata, avendo disposto il giudice che l'ha reso la decorrenza degli interessi commerciali richiesti da ogni singola data di scadenza delle fatture, così come previsto dalla legge. Inoltre, l'art. 1283 c.c. dispone che gli interessi scaduti da almeno sei mesi possano a loro volta produrre interessi dal giorno della domanda giudiziale, il che era quanto si era verificato nella specifica ipotesi in esame, relativa a crediti scaduti tra il 2008 e il 2009, richiesti giudizialmente in pagamento con ricorso monitorio depositato il 04.04.2012.

C) Anche gli ulteriori rilievi dell'opponente, circa l'insussistenza di prova del collegamento fra i contratti di cessione intercorsi tra le parti e le fatture allegate da M. [REDACTED] a fondamento della richiesta monitoria erano privi di fondamento, avendo l'istante/opposta provato il fondamento del suo diritto con la produzione dei ridetti contratti, sicché nessun altro onere probatorio le incombeva, essendo, piuttosto, onere del contraente convenuto per



l'adempimento dimostrare che la cessione del contratto e l'esecuzione della relativa fornitura, invece, non vi erano stati. Inoltre, la M.C.P. aveva dato prova del credito vantato anche attraverso la produzione, già in sede monitoria, dei registri di vendita vidimati e bollati.

D) Quanto poi alla terza chiamata L[REDACTED] s.r.l. non era stato provato nessun collegamento tra l'attività di agente da ella asseritamente svolta per la P.M.P. e le fatture pretese in pagamento dalla società opposta; né era stata fornita prova della richiesta di quest'ultima alla opponente di pagare alla ridetta chiamata quanto dovutole a titolo di corrispettivo per cessioni.

1.4-Avverso la decisione ha proposto appello la P[REDACTED] nel frattempo divenuta s.r.l. e posta in liquidazione e poi anche in concordato preventivo, al cui accoglimento si sono opposte le appellate M[REDACTED] S.p.A. e la [REDACTED] s.r.l..

1.5-La corte, acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 29.01.2020, ha posto la causa in decisione previa assegnazione del termine di gg. 50 per il deposito di memorie conclusionali e di ulteriori gg. 20 per repliche (sospeso per il periodo 9 marzo/11 maggio - 2020 ex art. 83 d.l. n. 18 del 2020 conv. nella legge n. 27 del 2020 e succ. mod., con scadenza, per le comparse conclusionali, al 22.05.2020 e per le memorie di replica al 12.06.2020).

§2-Con l'atto di appello in esame la P[REDACTED] s.r.l. ha, in estrema sintesi, riformulato tutte le doglianze già esposte nell'atto introduttivo del primo grado a fondamento della proposta opposizione a decreto ingiuntivo e innanzi riportate, ulteriormente evidenziando: **1)** l'erronea valutazione da parte del primo giudice delle prove documentali allegate in atti, segnatamente: documentazione fiscale di pagamento dei tributi come sostituto di imposta



dell'agente; circolari indicative dei listini prezzi e dei relativi sconti da applicarsi ai clienti procacciati; ordini di acquisto e offerte comprovanti il diretto rapporto con alcuni dei clienti, indicati, invece, dalla istante come "ceduti"; espressioni contenute negli atti di causa quali "commissioni maturate ...sulle forniture effettuate da Plast [REDACTED] S.p.A. per clienti segnalati" dalla M [REDACTED]; visura camerale comprovante che nell'oggetto sociale di quest'ultima rientra anche l'attività di agente; elementi questi tutti univocamente deponenti per la qualificazione del rapporto dedotto in lite come di procacciamento d'affari, mediazione o agenzia. **2)** L'erronea esclusione della nullità del D.I. opposto per anatocismo, atteso che gli interessi erano stati chiesti dalla M [REDACTED] oltre che dalla scadenza delle singole fatture azionate ovvero nella misura già conglobata nella somma ingiunta, anche per l'epoca successiva, a far data dal 31.03.2011, '*evidente frutto di refuso*', in quanto di poco antecedente al deposito del ricorso monitorio, così trascurando la consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità, che vieta il fenomeno in esame. **3)** L'omessa pronuncia sull'eccezione di nullità del D.I., perché emesso per il pagamento di un credito illiquido, avendo essa appellante già in primo grado contestato che le cessioni di contratto n. 19/08; n. 41/2004 e n.84/2006 fossero riferibili ai compensi di cui alle fatture allegare al ricorso monitorio, trattandosi di clienti diretti o procurati dalla terza chiamata [REDACTED] s.r.l.; quindi, a fronte di tale contestazione era onere dell'istante dimostrare che invece si trattava di somme dovute per gli allegati titoli. Inoltre, essa opponente/appellante aveva segnalato tutta una serie di errori di calcoli nella determinazione del chiesto compenso, a volte calcolato



nella misura del 5%, invece che del 4%, nonché su una base imponibile diversa da quella dovuta, ma ciò nonostante il primo giudice non aveva proceduto, quanto meno, a conferire incarico peritale per le necessarie verifiche. **4)** L'omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale, proposta da essa opponente, evidentemente, per l'ipotesi in cui fosse stata accolta l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo. **5)** L'omessa pronuncia sulle istanze istruttorie, formulate riguardo al rapporto con la chiamata in causa LGD. L'appellante ha perciò così concluso: <<**1.1 in via preliminare di rito**, dichiarare la nullità dell'opposto decreto ingiuntivo, e pertanto revocarlo, dichiarandolo privo di efficacia, perché pronunciato con riferimento ad un credito non liquido né esigibile e riconoscendo, in relazione ad esso, interessi anatocistici in violazione del disposto normativo di cui agli artt. 1283-1284 c.c. ; **1.2 nel merito**, qualificato il rapporto intrattenuto da M [REDACTED] con Plas [REDACTED] - e sul quale è stata fondata dalla prima la pretesa monitoria azionata nei confronti della seconda - come procacciamento d'affari o mediazione ovvero come agenzia: **1.2.1** in principalità respingersi ogni pretesa di M [REDACTED] Spa perché destituita di ogni e qualsiasi fondamento, sia in fatto che in diritto, per le articolate ragioni ed eccezioni che sono state dedotte dalla società appellante, revocandosi di conseguenza, e dichiarando privo di qualsivoglia effetto, l'opposto decreto ingiuntivo, con condanna in via riconvenzionale di M [REDACTED] Spa a corrispondere a Plas [REDACTED] Srl in liquidazione la somma di € 7.537,76, da essa riconosciuta come dovuta in sede monitoria, oltre ad interessi ex art. 4 D. Lgs. n. 231/2002; **1.2.2** in subordine, determinarsi l'ammontare del credito di M [REDACTED] nella misura che, agli esiti



dell'espletanda istruttoria, sarà ritenuta di giustizia, compensandolo con il controcredito di € 7.537,76 che M. [REDACTED] ha riconosciuto di dovere a Plast [REDACTED] e oltre ad interessi ex art. 4 D. Lgs. n. 231/2002.

- accertato e dichiarato che M. [REDACTED] in persona dell'allora legale rappresentante *pro tempore* [REDACTED] ha chiesto a Plas [REDACTED] [REDACTED] che i compensi provvigionali relativi a tutte le fatture di quest'ultima riportate nella fatt. n. 19027 del 23.12.2008 di M. [REDACTED] ad eccezione di quelle n. 1895 del 31.3.05, n. 2597 del 30.4.05, n. 3703 del 24.6.05, n. 6801 del 30.11.06, n. 1507 del 23.3.07, n. 1649 del 31.3.07, n. 2287 del 30.4.07, n. 3020 del 27.5.07, n. 4059 del 23.7.07, n. 4243 del 31.7.07, n. 5179 del 22.9.07, n. 5966 del 31.10.07, n. 6439 del 23.11.07 e n. 6584 del 30.11.07 venissero liquidati a L. [REDACTED] SRL, accertarsi e dichiararsi che PLAS [REDACTED] spa ha legittimamente corrisposto a quest'ultima, in conformità alla sopraddetta richiesta, la complessiva somma di € 21.272,63 previa emissione, da parte della percipiente, della fatt. n. 12 del 22.9.2008 respingendosi, limitatamente a detto importo, la domanda di M. [REDACTED] e ponendo a carico della stessa le spese di lite di L. [REDACTED] srl relative ai due gradi di giudizio anche per il caso di accoglimento dei motivi di impugnazione formulati in via principale>>.

§2.1-Si è costituita l'appellata M. [REDACTED] e ha contestato ogni dedotto di controparte, in quanto infondato; conseguentemente ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata; in via subordinata, per la denegata ipotesi in cui l'appellante fosse riuscito a dimostrare che le forniture effettuate in favore della [REDACTED] erano state procurate



da terzi e non da essa deducente, ha chiesto condannarsi la [REDACTED] A. al pagamento della penale prevista all'art. 4 del contratto n. 19 del 06.06.2008, oltre interessi commerciali dalla sottoscrizione del contratto o, in subordine dalla domanda, all'effettivo soddisfo. Ha inoltre chiesto che l'appellante sia condannata all'importo maggiore o minore eventualmente accertato dovuto; con il favore delle spese di lite e la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata, quale risarcimento per lite temeraria.

§2.2-Anche l'appellata [REDACTED] S.r.l. si è costituita e ha ribadito di essere stata coinvolta in contenzioso rispetto a cui è totalmente estranea; perciò, ha chiesto, in via preliminare, dichiararsi, quanto alla sua posizione, l'inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c.; nel merito il rigetto con integrale conferma della sentenza impugnata.

§3-L'appello, ai limiti dell'ammissibilità ex art. 342 c.p.c. per come formulato, con esposizione frammentaria di argomentazioni che non attingono supporto probatorio da nessun dato oggettivo di riscontro, è nel merito infondato.

Con specifico riguardo al profilo della qualificazione del dedotto rapporto, secondo l'appellante compiuta in modo errato dal primo giudice, che non avrebbe correttamente considerato e valorizzato le prove documentali allegate in atti, si da violare i criteri di ermeneutica contrattuale posti dagli artt. 1362 e ss. c.c., vanno compiute due preliminari precisazioni.

La prima attiene al criterio di distribuzione dell'onere probatorio in appello, condividendo questo collegio i consolidati principi giurisprudenziali, secondo cui l'appellante è tenuto a fornire la dimostrazione della fondatezza delle



single censure mosse alle singole soluzioni offerte dalla sentenza impugnata, giacché egli è assimilabile all'attore nella invocata *revisio* e deve, pertanto, dimostrare il fondamento della propria domanda, deducendo l'ingiustizia o invalidità della decisione assunta dal primo giudice, onde superare la presunzione di legittimità che assiste la sentenza di primo grado (Cass. sez. un. nn. 28498 del 2005; 3033 del 2013; sulla presunzione di legittimità della sentenza di primo grado, Cass. sez. un. n. 10027 del 2012); ciò comporta che egli ha anche il dovere di produrre la documentazione necessaria per supportare le proprie difese e per 'vestire' di specificità i singoli motivi di appello, persino quando questa sia stata originariamente prodotta dalla controparte, essendo suo preciso onere di premunirsi di estrarne copia (cfr. sempre Cass. n. 3033 del 2013). Ancora, a mente della consolidata giurisprudenza di legittimità, è sempre onere dell'appellante di provvedere ad una compiuta individuazione, anche materiale, degli elementi e dei documenti che intende sottoporre al giudice del gravame, che, altrimenti, non è tenuto a ricercarli autonomamente (cfr. Cass. sez. un. n. 3033 del 2013).

Nel caso di specie, il tribunale ha proceduto alla puntuale disamina e descrizione di quanto evincibile dai contratti allegati in atti ad iniziativa della società istante e con articolata motivazione ha individuato e qualificato come "cessioni" di contratto quella n. 19/08, avente ad oggetto la fornitura effettuata dalla P.M.P. alla [REDACTED] nonché quelle n. 41/2004 e n. 84/2006, aventi ad oggetto le forniture effettuate alla [REDACTED] S.r.l. e alla [REDACTED], sicché, per consentire a questo collegio di andare oltre i dati letterali valorizzati dal primo giudice, tutti indicanti che trattasi di cessioni di



contratti, l'appellante avrebbe dovuto, quanto meno, allegarne una copia, stante la mancata produzione in appello da parte dell'appellata [REDACTED] del suo fascicolo di parte di primo grado che li conteneva. In difetto, per quella presunzione di legittimità di cui si è detto, deve ritenersi non scalfita da elementi in senso contrario la valutazione che ne ha compiuto il primo giudice, secondo il quale dal tenore letterale dei ridetti contratti è possibile univocamente desumere che essi concretino, per l'appunto, una cessione di contratto. E, siccome tali sono gli atti posti a fondamento della pretesa oggetto di causa, a nulla possono valere le "circolari" indicative dei prezzi e relativi sconti da praticare che la P.M.P. ha allegato per dimostrare che, nel corso del dedotto rapporto, le ha inviate anche alla M. [REDACTED] poiché inserita nella sua rete di agenti. Tale allegazione nulla prova in ordine alle specifiche forniture oggetto dei contratti ceduti e che, per come evincibile dalle corrette argomentazioni logico-giuridiche contenute nella sentenza impugnata, concretano una ipotesi di cessione del contratto.

Il secondo preliminare profilo che va puntualizzato rispetto al primo motivo di gravame è la contraddittorietà dell'assunto che pretende di allegare i medesimi elementi di prova per affermare la ricorrenza di diverse tre figure contrattuali, le quali, per quanto affini, sono all'evidenza caratterizzata da peculiarità che si elidono a vicenda, sì da rendere inammissibile l'argomentazione stessa. In particolare, non è chiaro se la parte appellante vuole affermare che i rapporti con M. [REDACTED] sono stati caratterizzati dalla collaborazione stabile e duratura per vari anni, sì da poter ravvisare un rapporto di agenzia o se, invece, hanno rivestito carattere di *occasionalità* e sproradicità tali, da



sostanziare l'ipotesi di mediazione e/o procacciamento d'affari, piuttosto che le cessioni di contratto di cui si è detto. Il che contraddice e rende vane tutte le argomentazioni che la medesima appellante ha preteso trarre dalla produzione delle citate circolari, inviate agli asseriti suoi agenti nonché dalla visura camerale comprovante l'oggetto sociale della istante M [REDACTED]

Quanto poi al pagamento degli oneri fiscali, quale sostituto di imposta della M [REDACTED] appare appena il caso di sottolineare come sia stata la stessa appellante a precisare di essere consapevole che il profilo fiscale non può valere a determinare la qualificazione giuridica del rapporto cui afferisce; specie quando non *'accompagnata'* da altri elementi di prova, sì come è a dirsi per l'ipotesi in esame.

3.1-Analoghe considerazioni di infondatezza e contraddittorietà devono poi rivolgersi alla pretesa erronea determinazione dell'ammontare del compenso indicato nel provvedimento monitorio opposto, poiché, anche in relazione a tale censura non risultano i documenti e le fatture che gli importi contestati hanno determinato e convenuto, sì da essere impossibile, secondo i principi di riparto dell'onere probatorio di cui in premessa, superare la considerazione di esattezza dell'importo stesso, ritenuta dal primo giudice.

3.2-Non suffragata da oggettivi elementi di riscontro è poi la dedotta riferibilità all'attività di agente della terza chiamata, [REDACTED] della fornitura effettuata dalla appellante in favore della [REDACTED].

In realtà, primo dato da sottolineare, come dalla stessa predetta terza chiamata evidenziato, è la contraddittorietà dell'assunto esposto dalla P.M.P. per sottrarsi al pagamento dei compensi di cui si è appena detto, atteso che una



volta ne ha negato la debenza, per l'appunto, perché indicati come riferibili all'attività di agente della [REDACTED] e l'altra, ribaltando tale assunto, ha affermato che i compensi pretesi da M. [REDACTED] A. per la "fornitura alla S.p.A. G. [REDACTED]" non erano stati dati a questa – cui, quindi, spettavano – perché era stata essa stessa a indicare la [REDACTED] con cui aveva a sua volta debiti, come soggetto cui corrisponderli.

Né potrebbe valere a dare lumi su tale contraddittoria prospettazione e assenza di prova documentale – rispetto a entrambi gli assunti – la prova testimoniale chiesta con l'atto di appello, poiché inammissibile, non avendo la P.M.P. insistito per la sua ammissione negli scritti difensivi nel suo interesse depositati in primo grado, dopo la pronuncia di rigetto delle richieste istruttorie resa dal tribunale (cfr. in proposito Cass. civ. sent. n. 16886 del 2016; ord. n. 5028 del 2018).

3.3-Non sfugge alle valutazioni di contraddittorietà e infondatezza neppure il rilievo con cui si è preteso censurare l'illegittima applicazione di interessi anatocistici, avendo la stessa parte appellante dedotto che l'indicazione della data di decorrenza degli stessi dal 31.03.2011, invece che dalla data di deposito del ricorso monitorio stesso, oltre a quelli già calcolati dalle singole scadenze della fatture poste a fondamento della pretesa monitoria e sommati alla sorta capitale ingiunta in pagamento, era dovuta a un mero refuso.

Ciò non senza rimarcare che il primo giudice ha dato ampiamente conto di come il disposto dell'art. 1283 c.c. legittimi il fenomeno anatocistico proprio in ipotesi di crediti scaduti in relazione ai quali sia proposta domanda giudiziale (tale è anche il ricorso monitorio), sempre che si tratti di interessi



dovuti per almeno sei mesi, sì come è a dirsi per l'ipotesi in esame, trattandosi di crediti venuti a scadenza in periodo compreso fra il 2008 e il 2009, a fronte della richiesta di decreto ingiuntivo, depositata dalla M [REDACTED] in data il 04.04.2012.

3.4-Quanto poi all'omessa pronuncia in merito alla domanda riconvenzionale con cui è stato chiesto in pagamento il controcredito vantato nei confronti della M [REDACTED] avendo la stessa appellante specificato che la sua disamina è stata subordinata all'accoglimento della richiesta di revoca del provvedimento monitorio opposto, non doveva trovare esame in primo grado e men che meno in questa sede.

In definitiva le considerazioni che precedono sono assorbenti rispetto ad ogni rilievo e impongono il rigetto dell'appello.

3.5-Tale rigetto preclude anche l'esame delle richieste avanzate dall'appellata M [REDACTED] subordinatamente alla contraria ipotesi di accoglimento.

Va tuttavia rigettata anche la richiesta di risarcimento del danno per lite temeraria avanzata dalla medesima predetta parte, in quanto solo enunciata, senza la specificazione, nemmeno in via di mera deduzione difensiva, degli elementi che potrebbero indurre a ravvisare la sussistenza di un danno da ristorare, ulteriore e diverso rispetto alle spese processuali rimesse, derivante dalla lite.

3.6-Quanto alle spese di lite del grado, esse seguono la soccombenza, per cui vanno imposte alla parte appellante e liquidate come da dispositivo, in favore di ciascuna delle parti appellate tratte in lite, secondo i medi tariffari vigenti. Inoltre la causa risulta proposta in data posteriore al 31 gennaio 2013, in cui è



entrata in vigore la disposizione di cui alla Legge di Stabilità 2013 (approvata con Legge 24 dicembre 2012 n° 228 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n° 302 del 29.12.2012) in materia di Spese di Giustizia, che contempla, in caso di rigetto, di declaratoria di improcedibilità ed inammissibilità dell'appello e del ricorso per cassazione, la condanna al pagamento del doppio del contributo unificato.

PQM

La Corte d'Appello di Napoli – come sopra composta – definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) rigetta l'appello;
- 2) condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado, che liquida, in favore dell'appellata M [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
- 3) Dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-bis, DPR 115/2002, a carico dell'appellante.

Così deciso nella camera di consiglio del 24.06.2020

Il consigliere estensore

dott. Marianna D'Avino

Il Presidente

dott. Maria Silvana Fusillo

